



22096-19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere rel.-
- Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
- Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

EQUA  
RIPARAZIONE

Ud. 22/05/2019 -  
CC  
Cau. 22096  
R.G.N. 13585/2016

Rep. /

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13585-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 e (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato  
 (omissis) ;

B

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del  
Ministro *pro tempore*

**- intimato -**

avverso il decreto della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositato  
il 26 novembre 2015.

1353/13



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato improponibili i ricorsi proposti nel 2011 da (omissis) - ricorsi volti ad ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1990 ed ancora pendente in appello alla data di proposizione della domanda - rilevando che nel giudizio amministrativo presupposto non era stata presentata istanza di prelievo ma solo un'istanza di fissazione e l'opposizione a un decreto di perenzione.

Per la cassazione di tale decisione (omissis) ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi; l'intimato Ministero non ha svolto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. - Il ricorrente censura il decreto impugnato, tra l'altro, per avere ritenuto che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo del quale si lamenta la irragionevole durata, sia preclusiva della possibilità di esaminare la domanda di equa riparazione.

1.2. - Il ricorso è fondato.

1.3. - Deve, infatti, prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 54 comma, 2 del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, come novellato dalla legge n. 208 del 2015 attesa la specifica norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2 *bis*, della stessa legge n.

B



89 del 2001, in quanto il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Corte costituzionale, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzano la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 - che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi *ex lege* Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo - avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

La stessa Corte ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU ha affrontato il problema dell'effettività del rimedio nazionale *ex lege* n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008; e, esaminando diacronicamente tale disposizione,



fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, ha conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della "legge Pinto" con la disposizione stessa, non possa essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto perché il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.

La Corte costituzionale ha quindi ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la «costante giurisprudenza della Corte EDU», atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operata dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

2. - La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordina la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU



(art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost., impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.


**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; *cassa* il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Il Presidente

Dr. Stefano Petitti

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, ~~4 SET. 2019~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Cicardello*